

Impianti fotovoltaici a terra accatastati in categoria D/10

Una nota dell'agenzia del Territorio chiarisce definitivamente il problema

[DI LUCIANO BOANINI]

L'agenzia del Territorio con la nota del 10 novembre scorso, prot. n. 62002 ha definitivamente chiarito quale debba essere la categoria catastale da attribuire agli impianti fotovoltaici realizzati dagli imprenditori agricoli è la D/10.

Sull'accatastamento degli impianti fotovoltaici vi era una posizione notevolmente diversa tra l'agenzia delle Entrate e quella del Territorio, infatti mentre la prima sosteneva che gli impianti fotovoltaici ancorchè non facenti parte di una struttura immobiliare fossero impianti e non immobilizzazioni, la seconda con la propria risoluzione n. 3 del 16/11/2008 si orientava invece sulla tesi "*... le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria <D/1-Opifici> e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche*".

La nota è la risposta dell'Agenzia al quesito posto dal Comune di Monticelli d'Ongina con il quale l'amministrazione chiedeva chiarimenti in ordine all'accatastamento di un impianto fotovoltaico di oltre 3.000 kW in zona agricola e costituito solo da pannelli collocati a 4,5 m dal suolo.

In primo luogo la nota ribadisce che per le installazioni di modesta entità finalizzate alla produzione di energia per i consumi domestici, non necessita alcun adempimento in materia di catasto.

Per quanto riguarda gli altri impianti dobbiamo fare due distinzioni preliminari:

- impianti che non consentono sul-



l'area lo svolgimento dell'attività agricola (anzi che sottraggono l'area allo svolgimento di attività agricole);

- impianti che consentono attività agricole cointemporanee (prato e pascolo, serre poste sotto ai pannelli, ecc.).

Nel primo caso l'accatastamento sarà eseguito secondo la normale prassi con frazionamento dell'originaria particella del catasto terreni e l'individuazione dell'area interessata all'intervento per la quale sarà indicato il perimetro con linea continua.

Nel secondo caso, conformemente alle istruzioni del ministero delle Finanze nel '70 "Formazione delle mappe catastali e impiego dei relativi segni convenzionali" si procederà all'individuazione del perimetro con linea tratteggiata e il numero della particella che individua l'impianto stesso al catasto urbano sarà riportato tra parentesi tonde. Tutte le eventuali costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto saranno indicate come nel caso precedente secondo la prassi catastale in uso.

È opportuno ricordare, come precisato anche dall'Agenzia, che il numero riportato tra parentesi tonda è iscritto solo

negli atti censuari del catasto edilizio urbano e nella partita speciale "Enti urbani e promiscui".

Quindi, in sostanza, vi è la conferma della corretta procedura da seguire per l'accampionamento nella categoria "D/1" degli impianti.

Rimaneva però la questione degli impianti agricoli per la quale non era mai stata chiarata in modo ufficiale la procedura da seguire e soprattutto se era operante o meno l'accampionamento nella categoria speciale "D/10".

Su questo aspetto la nota definitivamente da atto che "*... l'unità immobiliare ospitante tali impianti potrebbe risultare rurale e, quindi, essere censita al catasto edilizio urbano nell'apposita cat. D/10, qualora siano rispettati i requisiti indicati nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009. In tale senso la relativa dichiarazione, richiamata dall'art. 1 del Decreto del ministro delle Finanze 19/4/94 n. 701, deve essere unita apposita autocertificazione, conforme al modello allegato al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 14/9/11, priva dell'attestazione dell'esistenza dei requisiti di ruralità, riferiti all'intero quinquennio antecedente la dichiarazione*".

Alla luce di quanto affermato dell'Agenzia pare evidente la portata di tali affermazioni che conferma le conclusioni logiche di censimento nella categoria propria dei fabbricati rurali anche per questi opifici.

È quindi quanto mai opportuno che tutti coloro che hanno impianti agricoli censiti nella categoria D/1 presentino quanto prima un'apposita richiesta di variazione in D/10 in base all'assunto dell'agenzia del Territorio. ■